APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 2 (Convenzione)

Scopo del consorzio e' di provvedere in un unico tempo:

1° alla completa sistemazione del terreno e del sottosuolo (fognature); alla cintura stabile e definitiva di tutto il perimetro del terreno; alla formazione del giardino e del parco; alla costruzione degli edifici ospitalieri e clinici elencati in prosieguo, con tutti gli impianti generali e particolari dei serviti sanitari, igienici, economali, amministrativi e con quanto occorre per il personale femminile e maschile, che sara' tutto interno; ogni cosa in modo confacente ai moderni ospedali di malati di competenza nosocomiale dei singoli istituti;

2° al completo arredamento e alla dotazione moderna dei predetti edifici ospitalieri e relativi servizi.

Questa sistemazione clinico-ospedaliera comprendera' essenzialmente la costruzione:

A) 1° di un ospedale per malati acuti, costituito da due padiglioni distinti, a due piani fuori terra, con sopraelevazione di un piano nella parte centrale, capaci di 200 letti circa ciascuno, e contenenti i relativi laboratori ed annessi, da intestare ad Augusto Abegg;

2° di un padiglione universitario per la Clinica medica, a tre piani fuori terra, di circa 100 letti, e contenente laboratori, aula e locali di insegnamento;

3° di un padiglione universitario per la Clinica chirurgica, come il precedente, e con annesso reparto operatorio;

4° di altro padiglione universitario, come sopra, per la Patologia speciale medica e per la Clinica neuropatologica, distinte fra loro per infermerie, laboratori, aule e locali di insegnamento; 5° di altro padiglione universitario, come sopra, per la Patologia speciale chirurgica e per la Clinica otorinolaringoiatrica, pure distinte fra loro come sopra;

6° di un istituto universitario di Anatomia patologica, con annessi servizi mortuari;

B) di un ospedale per le malattie dermosifilopatiche di circa 150 letti, con relativa clinica annessa, da erigersi su terreno contiguo alla sede dell'ospedale di cui alla lettera A), ma con netta separazione di terreno, costruzione, ingresso e funzionamento;

C) della Clinica psichiatrica, da erigersi pure su terreno contiguo alla sede dell'ospedale

di cui alla lettera A), ma con netta separazione di terreno, costruzione, ingresso e funzionamento.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it